



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DI BUONI CASA AI SENSI DEL PIANO
REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE TRIENNIO 2014-2016
LINEA DI INTERVENTO B3.**

SOMMARIO:

- ART. 1) OGGETTO
- ART. 2) RISORSE FINANZIARIE
- ART. 3) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
- ART. 4) REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
- ART. 5) REQUISITI OGGETTIVI E CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI
- ART. 6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 7) PUNTEGGI
- ART. 8) GRADUATORIA GENERALE E GRADUATORIA SPECIALE
- ART. 9) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE
- ART. 10) TERMINE PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO
- ART. 11) VINCOLI E SANZIONI
PRIVACY

ART. 1 – OGGETTO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'acquisto della prima abitazione (cd. buoni casa), previsti dal Piano regionale di edilizia residenziale, triennio 2014/2016, approvato dalla Regione con D.A.C.R. n. 45 del 27/12/2016 (linea di intervento B.3).

I fondi disponibili in ambito regionale ammontano ad € 2.000.000,00 e verranno utilizzati per la concessione di n. 80 buoni casa da € 25.000,00 ciascuno.

Tali fondi sono destinati, per € 1.500.000,00, a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria regionale di carattere generale; e per i rimanenti € 500.000,00 a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria speciale di carattere regionale.

ART. 2 - RISORSE FINANZIARIE

La Giunta Regionale, con D.A.C.R. n.45 del 27/12/2018, ha destinato la somma di € 2.000.000,00 per il programma di edilizia residenziale 2014-2016, Linea B.3..

ART. 3 – BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda di contributo per l'acquisto della prima casa:

- Famiglie, anche composte da una sola persona
- le altre formazioni sociali di cui alla legge 20.5.2016, n. 76 (unioni civili tra persone dello stesso sesso; convivenze di fatto).

-

ART. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti soggettivi previsti dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36, e s.m.i.:

-

- Essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

-

- Avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;

-

- Non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.

- Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimenti giudiziari.

- (Ai sensi dell'art. 2, co. 2, della l.r. n. 36/2005, per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a: mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone);

-

- Avere un reddito del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore ad € **39.701,19**.
- Se al momento della presentazione della domanda il/i richiedente/i intenda/intendano costituire un nucleo familiare autonomo rispetto alla/e famiglia/e di origine con la quale risiede/risiedono, il requisito è soddisfatto se il valore ISEE della/e famiglia/e di origine non supera € **47.641,42** (€ **39.701,19 x 1,20**).
- (Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, della L.R. 36/2005 per nucleo familiare del richiedente si intende quello composto da: coniuge non legalmente separato; soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF ad eccezione dei componenti che – escluso il coniuge non legalmente separato – intendano costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare del richiedente le persone che convivano con lui per motivi di lavoro);
-
- Non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
-
- I requisiti soggettivi devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare / formazione sociale.
- Nel caso di coppie di nuova formazione o per soggetti che intendano costituire un nucleo familiare / formazione sociale autonomo/a rispetto a quella di origine e con la quale risiedono, i requisiti devono essere posseduti dai soli richiedenti.

ART. 5 – REQUISITI OGGETTIVI E CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

- Il buono casa viene concesso per l'acquisto di appartamenti aventi le seguenti caratteristiche:
- Destinazione ad uso abitativo e conformità agli strumenti urbanistici;
- Conformità ai limiti dimensionali di cui agli art. 16 e 43 della L.457/78: superficie utile dell'appartamento da acquistare non superiore a mq 95 (calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; di pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre; di eventuali scale interne; di logge e di balconi), oltre alla superficie per autorimessa o posto macchina;
- Non essere accatastati nelle categorie A/1; A/7 (fatta salva la possibilità di acquistare immobili appartenenti alla tipologia "villette a schiera"); A/8; A/9;
- Prezzo di compravendita a mq non superiore al valore massimo pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI);
-
- E' altresì consentita la concessione del buono casa per appartamenti aventi le citate caratteristiche, ma non ancora ultimati al momento della domanda di contributo, sempreché l'atto notarile di compravendita venga stipulato entro il termine perentorio di 10 mesi dalla comunicazione, da parte del Comune, dell'assegnazione provvisoria del contributo.

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- A PENA DI ESCLUSIONE la domanda, in regola con la legge sul bollo, assume la forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, e deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio segreteria del Comune di Acqualagna o scaricabili dal sito internet www.comune.acqualagna.provincia.ps.it
- La domanda deve essere presentata al Comune in cui è localizzato l'immobile da acquistare e può essere spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Acqualagna – Piazza E. Mattei, 9 oppure consegnata a mano c/o l'Ufficio Protocollo del Comune.

- Sempre A PENA DI ESCLUSIONE, le domande devono pervenire entro e non oltre il **10 maggio 2019** Nel caso di raccomandata A.R. fa fede la data del timbro di spedizione dell'ufficio postale.

ART. 7 – PUNTEGGI

- Alle domande pervenute entro il predetto termine del 10.05.2019 e correttamente compilate, vengono attribuiti i seguenti punteggi che tengono conto della “classificazione” del Comune operata con la citata DACR n. 45/2016 e del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente:

| - Classificazione Comune | - Punti | - Valore ISEE richiedente | - Punti |
|--|---------|------------------------------|---------|
| - Comuni facenti parte delle Unioni dei comuni (LR 35/2013); comuni colpiti dal sisma iniziato il 24.08.2016 (comuni delle province di AP, FM, MC) | - | - 19.850,60 | - 6 |
| | - 18 | - 23.820,73 | - 4 |
| | - | - 39.701,19 | - 3 |
| - Comuni capoluogo di Provincia | - | - 19.850,60 | - 5 |
| | - 15 | - 23.820,73 | - 4 |
| | - | - 39.701,19 | - 2 |
| - Comuni ATA (alta tensione abitativa) | - | - 19.850,60 | - 4 |
| | - 12 | - 23.820,73 | - 3 |
| | - | - 39.701,19 | - 2 |
| - Altri Comuni | - | - 19.850,60 | - 3 |
| | - 9 | - 23.820,73 | - 2 |
| | - | - 39.701,19 | - 1 |

- N.B. Il nostro Comune è classificato nel gruppo n. 1

ART. 8 – GRADUATORIA GENERALE E GRADUATORIA SPECIALE

- Le domande, correttamente compilate e pervenute in tempo utile, vengono ordinate nella graduatoria comunale di carattere generale.

- I richiedenti appartenenti alle seguenti categorie sociali, individuate con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 07.03.2019 vengono altresì inseriti – con il medesimo punteggio - nella graduatoria comunale di carattere speciale, che fruisce di una riserva di finanziamento regionale:

- **“Giovani coppie”**, ovvero domande presentate da richiedenti aventi entrambi, una età inferiore a 39 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti generali previsti per l'accesso alla graduatoria generale;

Per giovani coppie si intendono:

- famiglia di recente formazione: quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni alla data di pubblicazione del presente bando
- famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni del matrimonio o lo contraggano prima dell'acquisto dell'alloggio
- presenza nel nucleo familiare di un **“diversamente abile”** a tal fine dovrà essere presentato il certificato rilasciato dalla Commissione Medica.

- In ogni caso i richiedenti possono presentare una sola domanda.

ART. 9 – PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

-
- Il Comune trasmette alla Regione le graduatorie, generale e speciale, entro il 18 giugno 2019 attestando il rispetto delle disposizioni della DACR 45/2016 in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi degli alloggi, e specificando altresì il valore ISEE relativo a ciascuna domanda.
- Le graduatorie vengono trasmesse in formato digitale (formato pdf + word o excel) all'indirizzo pec: regione.marche.paesaggioterritorio@emarche.it.
- Nei successivi 45 giorni la Regione Marche compila, sulla base delle graduatorie Comunali pervenute nei termini, la graduatoria unica generale e la graduatoria unica speciale di livello regionale, valide per la concessione dei buoni casa. Tali graduatorie vengono comunicate ai Comuni interessati al riparto dei fondi regionali, necessari a soddisfare le domande classificate in posizione utile.
- Nei successivi 30 giorni il Comune, dopo aver acquisito la documentazione attestante il possesso del requisito della non titolarità di immobili adeguati al proprio nucleo familiare previsto dall'art. 18, co. 1, lett. c, della LR 36/2005 e s.m.i., notifica agli interessati l'assegnazione provvisoria del buono casa.

ART. 10 – TERMINE PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO

A PENA DI DECADENZA, i beneficiari stipulano l'atto notarile di compravendita entro 10 mesi dalla notifica dell'assegnazione provvisoria del buono casa, e lo comunicano al Comune. Il Comune procede all'assegnazione del contributo in via definitiva e alla sua liquidazione e pagamento in unica soluzione, secondo le modalità stabilite dal Comune medesimo. Sempre a pena di decadenza, i beneficiari del buono casa assumono la residenza nell'appartamento oggetto del contributo entro e non oltre 120 giorni dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita. Il Comune può concedere una proroga non superiore a 60 giorni in casi di documentati motivi di impedimento.

ART. 11 – VINCOLI E SANZIONI

I beneficiari del contributo non possono alienare o locare l'abitazione nei primi cinque anni decorrenti dalla data di acquisto della medesima, pena la REVOCA del contributo concesso. Tale vincolo viene riportato nell'atto notarile di acquisto. Ai sensi del art. 20, comma 1 della L.179/1992 e ss.mm.ii. qualora nei primi cinque anni a decorrere dalla data di acquisto sopravvengano gravi e documentati motivi, potrà essere richiesta al Comune di Acqualagna l'autorizzazione all'alienazione o alla locazione dell'alloggio. Le dichiarazioni rese dagli interessati in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono soggette a controlli da parte del Comune, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation

I titolari del trattamento sono:

il Comune di Acqualagna con sede in Piazza E. Mattei, 9, nella persona del Dirigente pro tempore dell’ufficio Dott. Luciano Magnanelli Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in Acqualagna La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è: comune.acqualagna@provincia.ps.it

la Regione Marche – Giunta regionale, con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 ANCONA, nella persona del Dirigente pro tempore della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 ANCONA. La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per la concessione dei contributi alle famiglie per l’acquisto della prima abitazione (cd. buoni casa), con particolare riferimento alla formazione della graduatoria comunale e della graduatoria regionale previste dal presente Avviso pubblico e dalla DACR n. 45 del 27.12.2016 (linea di intervento B.3). La base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, sia da parte del Comune di Acqualagna che della Regione Marche.

I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Acqualagna e della Regione Marche interessate alle procedure per la concessione dei cd. buoni casa, e diffusi attraverso la pubblicazione delle relative graduatorie di livello comunale e regionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia;
- per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricevibilità dell’istanza di concessione dei contributi per l’acquisto della prima abitazione.

Acqualagna, 11 aprile 2019

F.to IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(Dott. Luciano Magnanelli)